



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28-05-2007 (punto N. 21)**

**Delibera**

**N .381**

**del 28-05-2007**

*Proponente*

ENRICO ROSSI

DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

*Publicita'/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale

*Dirigente Responsabile:* Andrea Leto

*Estensore:* Cristina Romeo

*Oggetto:*

"Linee guida in materia di deroghe per la produzione e la trasformazione di latte crudo e di vendita diretta di latte crudo" e "Misure igienico sanitarie per la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto".

Approvazione.

*Presenti:*

MARINO ARTUSA

ANNA RITA BRAMERINI

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

MASSIMO TOSCHI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

*Assenti:*

CLAUDIO MARTINI

AMBROGIO BRENNIA

FEDERICO GELLI

ALLEGATI N°: 2

*ALLEGATI:*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Linee guida
B	Si	Cartaceo+Digitale	Misure igienico sanitarie

*STRUTTURE INTERESSATE:*

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Settore	SETTORE MEDICINA PREDITTIVA-PREVENTIVA

*Note:*

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme in materia di igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (CE) 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 853/2004 e dell'art. 1, comma 2, lettera c) del regolamento (CE) 852/2004, tali regolamenti non si applicano alla cessione diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 10, comma 8, lettera b) del regolamento (CE) n. 853/2004, gli Stati membri possono consentire, con l'autorizzazione dell'autorità competente, l'impiego di latte crudo non rispondente ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno 60 giorni e di prodotti lattiero caseari ottenuti dalla produzione di detti formaggi, purché ciò non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi del regolamento;

Visto l'art. 10, comma 8, lettera a) del regolamento (CE) n. 853/2004 che prevede che gli Stati membri possono vietare o limitare la commercializzazione sul loro territorio di latte crudo o crema cruda per l'alimentazione umana;

Visto il capitolo III, allegato II del regolamento (CE) 852/2004, relativo ai requisiti applicabili alle strutture mobili e/o temporanee, ai locali utilizzati principalmente come abitazione privata ma dove gli alimenti sono regolarmente preparati per essere commercializzati e ai distributori automatici;

Vista l'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome n. 6/CSR del 25 gennaio 2007, in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno 60 giorni ai sensi dei regolamenti (CE) 852 e 853 del 2004, che definisce i limiti e le condizioni per l'utilizzo, per un periodo transitorio, di latte crudo bovino non conforme ai criteri di cui all'allegato III, sezione IX del regolamento (CE) 853/2004 e dei prodotti derivati dalla lavorazione del latte non conforme;

Vista l'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome n. 2673 del 16 novembre 2006 in materia di deroghe per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni prodotti con latte ovicaprino e di deroghe per il latte prodotto durante il periodo di pascolo estivo in montagna, che prevede:

- i limiti ed i criteri per l'impiego di latte crudo ovicaprino non conforme a determinati criteri previsti dall'allegato III, capitolo IX del regolamento (CE) n. 853/2004, per la produzione di formaggi che richiedono un periodo di stagionatura superiore a 60 giorni e dei prodotti lattiero caseari derivati dalla lavorazione del latte non conforme;
- i criteri di controllo sull'impiego di pascoli e di strutture rurali montane (alpeggi) durante la stagione estiva, per l'allevamento e la produzione di alcuni formaggi tipici;
- i criteri di controllo sull'impiego di metodi tradizionali per l'ottenimento di prodotti da latte derivante da allevamenti ovi-caprini, caratterizzati dalla stagionalità del ciclo produttivo;
- i criteri di controllo sulla produzione tradizionale di formaggi d'alpeggio ottenuti dal latte di animali provenienti da allevamenti diversi;
- 

Vista l'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome n. 5/CSR del 25 gennaio 2007, in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, che stabilisce i limiti ed i criteri per la vendita di latte crudo al consumatore finale, direttamente nell'azienda produttrice o attraverso macchine erogatrici, nonché le procedure di registrazione, le procedure tecniche e di controllo;

Considerato che le citate intese dettano criteri e limiti per l'impiego di latte crudo nella produzione lattiero casearia e per la vendita diretta al consumatore finale, nonché per il mantenimento di tecniche tradizionali di allevamento e produzione, garantendo comunque la sicurezza degli alimenti destinati al consumo umano, quale obiettivo prioritario della legislazione comunitaria;

Ritenuto opportuno recepire ed attuare dette intese, definendo delle linee guida per l'impiego di latte crudo non conforme e la vendita diretta di latte crudo, al fine di garantire che tali attività vengano svolte con modalità omogenee sul territorio regionale e tali da assicurare la sicurezza degli alimenti destinati ai consumatori;

Visto l'allegato A, "Linee guida in materia di deroghe per la produzione e la trasformazione di latte crudo e di vendita diretta di latte crudo", e l'allegato B, "Misure igienico sanitarie per la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto", facenti parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'approvazione delle linee guida contenute negli allegati A e B

A voti unanimi

DELIBERA

di recepire ed attuare le intese tra Governo, Regioni e Province autonome n. 2673 del 16 novembre 2006 e n. 5/CSR e 6/CSR del 25 gennaio 2007, approvando le "Linee guida in materia di deroghe per la produzione e la trasformazione di latte crudo e di vendita diretta di latte crudo" di cui all'allegato A e

le “Misure igienico sanitarie per la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto” di cui all’allegato B, facenti parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L.R. 18/96. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza delle generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero, unitamente agli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile  
ANDREA LETO

Il Direttore Generale  
FRANCESCO IZZO